TABELLA DI CONFRONTO

DD.MM.	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 – "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 – Supplemento Ordinario n. 107.
• 17 dicembre 2009 • 15 febbraio 2010 • 9 luglio 2010 • 28 settembre 2010 e • 22 dicembre 2010	

NOTA:

Le modifiche sono segnate in *corsivo* e **grassetto** sottolineati.

Non si garantisce che il presente documento riproduca esattamente i testi legislativi adottati ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l'articolo 189, ***comma 3-bis,*** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis; ***Considerata la necessità di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi;*** ***Considerata la necessità di definire le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;*** ***Considerata la necessità di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;***	VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; VISTO l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-*bis*; ***VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*** ***VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;*** ***VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della***

Considerata la necessità di definire le modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri sistemi informativi; Adotta il seguente *decreto*:	*tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;* *VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;* *VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;* *VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;* *CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;* *CONSIDERATO altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produttore del prodotto di cui all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, né apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiamate specificatamente nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;* *VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;* *CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei*

	rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010; *RITENUTO, a seguito dell'avvio dell'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni – ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;* *RITENUTO, in base all'articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalità operative semplificate per la trasmissione dati;* *VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011;* *UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;* *VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n.1296;* Adotta il seguente ***regolamento***:
ART. 1	**ART. 1**
1. Il ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche*** SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente***, è operativo:***	1. ***La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il*** 1° ottobre 2010. ***2.*** Il SISTRI ***è*** gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

ART. 1, comma 1, lett. a) e b)	**ART. 3**
a) ***dal*** 1° ottobre 2010 ***per i*** produttori ***iniziali*** di rifiuti pericolosi **-** ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ***- con più di cinquanta dipendenti, per*** le imprese e gli enti produttori ***iniziali*** di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del ***medesimo*** decreto legislativo n. 152 ***del*** 2006 ***con più di cinquanta*** dipendenti**,** ***per*** i commercianti e gli intermediari, ***per*** i consorzi istituiti per il recupero ***e*** il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, ***nonché per*** le imprese ***di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006*** che raccolgono ***e*** trasportano rifiuti speciali, ***per*** le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero ***e*** smaltimento di rifiuti e ***per i*** soggetti di cui all'articolo 5, ***comma 10, del presente decreto***; b) ***dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto 1° ottobre 2010 per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti;*** Art. 3 D.M. 15 febbraio 2010: ***L***e imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al S***istri*** anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti**,** ***entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall'articolo 1 del presente decreto***.	***1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:*** a) ***le imprese e gli enti*** produttori di rifiuti ***speciali*** pericolosi**,** ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni;*** b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti ***speciali*** non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo ***3 aprile*** 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, ***che hanno più di dieci*** dipendenti; ***l***e imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, sono tenuti ad iscriversi al S***ISTRI*** anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti; ***c)*** le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero ***o*** smaltimento di rifiuti; ***d)*** i commercianti e gli intermediari ***di rifiuti***; ***e)*** i consorzi istituiti per il recupero ***o*** il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; ***f)*** le imprese ***e gli enti*** che raccolgono ***o*** trasportano rifiuti speciali ***a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;*** ***g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;*** ***h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;*** ***i)*** i soggetti di cui all'articolo 5**.**

ART. 1, commi 2 e 3	**ART. 11, comma 1**
I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività ***attraverso il SISTRI.*** ***Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati*** utilizzando i dispositivi ***elettronici indicati all'*****articolo 3.**	***Gli operatori iscritti al SISTRI*** comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi.
ART. 1, comma 4	**ART. 4**
Le imprese e gli enti produttori ***iniziali*** di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi ***e*** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al ***sistema*** SISTRI ***a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).***	***1.*** Possono aderire su base volontaria al SISTRI: ***a) l***e imprese e gli enti produttori di rifiuti ***speciali*** non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** che non hanno più di dieci dipendenti; ***b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);*** ***c)*** le imprese ***e gli enti*** che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ***speciali*** non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni;*** ***d)*** gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti ***speciali*** non pericolosi; ***e)*** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni.***
ART. 1, comma 5	**ART. 10, commi 1 e 2**
Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento rifiuti ***e*** gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a ***tali*** apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.	Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti ***nonché*** gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a***lle*** apparecchiature ***cui al comma 1*** sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.

- - -	ART. 10, commi 3
	In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal personale del SISTRI, può decidere di non procedere all'installazione delle stesse apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
ALLEGATO I 1	**ART. 2**
Ai fini del***la*** presente ***procedura*** si ***intende per***: - dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale ***o*** con contratto di ***formazione lavoro***), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite; ***- circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o***	Ai fini del presente ***regolamento*** si ***applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti***: ***a)*** «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio ***n***azionale dell'***e***conomia e del ***l***avoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ***e le loro articolazioni territoriali***; ***b)*** «***d***elegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'***ente o*** impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al ***SISTRI*** ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'***ente o*** impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun ***d***elegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'***ente o*** impresa; ***c)*** «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di ***apprendistato o contratto di inserimento***, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite***. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino***; ***d)*** «***d***ispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo ***8, comma 1, ossia*** il dispositivo ***elettronico*** per l'accesso in sicurezza al SISTRI**,** di seguito, dispositivo USB**,** e/o il dispositivo da

della predetta convenzione; - associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio ***N***azionale dell'***E***conomia e del ***L***avoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936. - «SISTRI»: il ***S***istema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 18***9, comma 3 bis*** del decreto legislativo n. 152 del 2006; - «***O***peratore/i»: ***gli enti e le imprese*** rientranti nelle categorie di cui agli articoli ***1 e 2 del decreto***, che sono obbligati ad aderire al SISTRI ***entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto***, nonché i soggetti di cui al ***comma 4 dell'*** articolo ***1 del decreto*** che ***possono aderire*** al ***sistema*** su base volontaria; - «***D***elegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al ***Sistema*** ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun «***D***elegato», le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa; - «***D***ispositivo/i»: i dispositivi ***indicati*** all'articolo ***3 del decreto e cioè***: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI ***(***di seguito, dispositivo USB***)*** e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto ***(***di seguito, black box***)***; - «***U***nità ***L***ocale»: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento**;** - «***T***itolare del/i ***D***ispositivo/i»: ciascun ***O***peratore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria; - «***T***itolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB per la creazione della firma elettronica; - «***S***iti di distribuzione»: le sedi provinciali delle Camer***a*** di ***C***ommercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri ***O***peratori non iscritti all'Albo ***N***azionale ***G***estori ***A***mbientali, nonché le ***A***ssociazioni imprenditoriali, o ***loro*** società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio ***I***ndustria, ***A***rtigianato e ***A***gricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi; le sezioni regionali e provinciali dell'Albo ***N***azionale ***G***estori ***A***mbientali, istituite presso le Camere di ***C***ommercio, ***I***ndustria, ***A***rtigianato e ***A***gricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli ***O***peratori tenuti all'iscrizione al predetto Albo**.**	installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto**,** di seguito**,** dispositivo black box; ***e)*** «***o***peratore/i»: ***i soggetti*** rientranti nelle categorie di cui agli articoli ***3 e 5***, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui al***l'***articolo ***4*** che ***aderiscono*** al ***SISTRI*** su base volontaria; ***f)*** «SISTRI»: il ***s***istema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 18***8-ter*** del decreto legislativo n. 152 del 2006, ***come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205***; ***g)*** «***s***iti di distribuzione»: ***1)*** le sedi provinciali delle Camer***e*** di ***c***ommercio, ***i***ndustria, ***a***rtigianato e ***a***gricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri ***o***peratori non iscritti all'Albo ***n***azionale ***g***estori ***a***mbientali, nonché le ***a***ssociazioni imprenditoriali ***rappresentative sul piano nazionale*** o società di servizi ***di diretta emanazione delle stesse***, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di ***c***ommercio, ***i***ndustria, ***a***rtigianato e ***a***gricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; ***2)*** le sezioni regionali e provinciali dell'Albo ***n***azionale ***g***estori ***a***mbientali, istituite presso le Camere di ***c***ommercio, ***i***ndustria, ***a***rtigianato e ***a***gricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli ***o***peratori tenuti all'iscrizione al predetto Albo; ***h)*** «***t***itolare del/i ***d***ispositivo/i»: ciascun ***o***peratore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria; ***i)*** «***t***itolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB per la creazione della firma elettronica; ***l)*** «***u***nità ***l***ocale»: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale ***l'ente o*** l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento**.**

ART. 2, comma 1	**ART. 5**
Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ***nella Regione Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2010***, oltre ai soggetti di cui all'articolo ***1***, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente ***decreto*** i ***c***omuni ***e*** gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani ***n***el territorio della ***predetta*** Regione.	Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, ***con modificazioni***, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente ***regolamento***, oltre ai soggetti di cui all'articolo ***3, comma 1,*** i ***C***omuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani ***d***el territorio della Regione ***Campania***.
ART. 2, comma 2	**ART. 24, comma 5**
Il ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (***SISTRI***)*** è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.	Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
ART. 3, comma 1	**- - -**
I soggetti di cui all'**articolo 1*****, comma 1, lettera a), e all'*****articolo 2*****, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'*****articolo 1*****, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.***	
ART. 3, comma 2	**ART. 6, comma 2**
Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui ***al medesimo comma di nuova costituzione*** si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle ***rispettive*** attività.	***I*** soggetti di cui ***agli articoli 3 e 5*** si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività ***o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.***
ART. 3, comma 3	**ART. 6, comma 1**
Le modalità di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'allegato IA.	Le modalità di iscrizione ***dell'operatore*** al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. ***Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul sito internet www.sistri.it.***

ART. 6, comma 2, D.M. 9 luglio 2010	**ART. 6, comma 3**
I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di ***10 addetti***, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di ***10*** dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.	I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di ***dieci dipendenti***, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo ***di iscrizione***, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di ***dieci*** dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
ART. 9, comma 2, D.M. 15 febbraio 2010	**ART. 6, comma 4**
Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo ***di 500 euro*** indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.	Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo ***previsto*** indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.
ART. 3, comma 4	**ART. 8, comma 2**
Le Camere di ***C***ommercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di ***P***rogramma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, ***provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo.*** Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera ***e***) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle ***A***ssociazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale ***e loro articolazioni territoriali,*** o delle società di servizi di diretta emanazione delle ***medesime organizzazioni.***	***Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l***e Camere di ***c***ommercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di ***p***rogramma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art***icolo*** 18, comma 1, lettera ***d***), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle ***a***ssociazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle ***stesse.***
ART. 3, comma 5	**ART. 8, comma 3**
In deroga a quanto previsto dal comma ***4 del presente articolo***, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma ***6*** per le imprese iscritt***e*** al predetto Albo ***e*** per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma ***16*** del ***sopra citato*** articolo 212.	In deroga a quanto previsto dal comma ***2***, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** provvedono agli adempimenti di cui al comma ***1*** per le imprese ***e gli enti*** iscritt***i*** al predetto Albo ***nonché*** per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma ***17 del predetto*** articolo 212.

ART. 4, D.M. 15 febbraio 2010	**ART. 8, comma 4**
Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al***l'art. 3,*** comma ***6,*** lettera a) ***del decreto ministeriale 17 dicembre 2009*** o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. ***Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facoltà di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.***	Le imprese ***e gli enti*** di cui all'art***icolo*** 212, comma 5**,** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma ***1***, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
ART. 3, comma 6	**ART. 8, comma 1**
Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ***ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2*** vengono consegnati: a) un dispositivo ***elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo*** USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. É necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente ***decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2***. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per ciascun dispositivo *USB*, l'identificativo utente ***(***username***)***, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); c) un dispositivo ***elettronico*** da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, ***definito black box***. É necessario dotarsi di un***a*** *black box* per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione del***la*** *black box*	Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ***agli operatori iscritti*** vengono consegnati: a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. É necessario dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascuna unità locale dell'***ente o*** impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti**,** è facoltà richiedere un dispositivo *USB* per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo *USB* relativo alla sede legale dell'***ente*** o impresa, e di un dispositivo ***USB*** per ciascun veicolo ***a motore*** adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo *USB* può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate**,** durante la procedura di iscrizione***, dagli operatori*** come delegati per le procedure di cui al presente ***regolamento.*** Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per ciascun dispositivo *USB*, l'identificativo utente, *username*, la *password* per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (*PIN*) e il codice di sblocco personale (*PUK*); c) un dispositivo ***black box*** da installarsi su ciascun veicolo ***a motore*** che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. É necessario dotarsi di un ***dispositivo*** *black box* per ciascun veicolo in dotazione all'***ente o*** impresa. La consegna e l'installazione ***del dispositivo*** *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è

avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul ***portale del sistema SISTRI***. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico ***dei soggetti obbligati***. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione del***le*** *black box* sono indicate nell'Allegato IB.	fornito contestualmente alla consegna del dispositivo *USB* e disponibile sul ***sito internet www.sistri.it.*** I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico ***degli operatori***. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione del ***dispositivo*** *black box* sono indicate nell'Allegato IB.
ART. 3, comma 7	**ART. 21, comma 1**
In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi ***di cui al comma 6***, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, ***i soggetti di cui agli articoli 1 e 2*** devono comunicare via telefax al ***sistema*** SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi ***10*** giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo *black box* ad una delle officine autorizzate all'installazione.	In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, ***gli operatori iscritti*** devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi ***dieci*** giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo *black box* ad una delle officine autorizzate all'installazione.
ART. 3, comma 8	**ART. 21, comma 2**
La procedura di cui al comma ***7*** si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avent***e*** ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi ***di cui al comma 6***. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al ***sistema*** SISTRI entro ***10*** giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.	La procedura di cui al comma ***1*** si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avent***i*** ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al SISTRI entro ***dieci*** giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda ***o del ramo di azienda*** e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
ART. 3, comma 9	**ART. 21, comma 3**
In caso di variazione dei dati identificativi ***dell'impresa*** comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del ***portale del sistema SISTRI***.	In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo *USB* provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese ***eventualmente dovuta***, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del ***sito internet www.sistri.it***.

ART. 3, comma 10	**ART. 21, comma 4**
Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente ***decreto*** devono essere comunicate ***dall'impresa*** al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.	Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente ***regolamento*** devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.
- - -	**ART. 21, comma 5**
	Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali successivamente all'autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.
ART. 3, comma 11	**ART. 9, commi 1 e 2**
I dispositivi ***di cui al comma 6*** restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati ***ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2*** in comodato d'uso. Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole ***s***chede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.	I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati ***agli operatori iscritti*** in comodato d'uso. Al fine di consentire la consultazione del***la Scheda SISTRI – AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole ***S***chede ***SISTRI – AREA*** MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede ***dell'ente*** o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
ART. 4, comma 1	**ART. 7, comma 1**
La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti***, a carico ***dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2*** è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.	La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del ***SISTRI***, a carico ***degli operatori iscritti***, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

ART. 4, comma 2	**ART. 7, comma 2**
Il contributo è versato da ciascun ***soggetto di cui agli articoli 1 e 2*** per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo ***3***, comma ***6***, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. ***L***e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. ***L***e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.	Il contributo ***di cui al comma 1*** è versato ***annualmente*** da ciascun ***operatore iscritto*** per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo *USB* per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo ***8***, comma ***1***, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. ***Gli enti e l***e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. ***Gli enti e l***e imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
ART. 4, comma 3, primo e secondo periodo	**ART. 7, comma 3**
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e ***va*** versato***, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1.*** Negli anni successivi il contributo ***va*** versato entro il ***31 gennaio*** dell'anno al quale i contributi si riferiscono.	Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio***,*** e ***deve essere*** versato ***al momento dell'iscrizione***. Negli anni successivi il contributo ***è*** versato entro il ***30 aprile*** dell'anno al quale i contributi si riferiscono. ***Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.***
ART. 4, comma 3, terzo e quarto periodo	**ART. 7, comma 4**
L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. ***I contributi possono*** essere rideterminat***i*** annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. ***L'ammontare del contributo può*** essere rideterminat***o*** annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
ART. 6, comma 3, D.M. 9 luglio 2010	**ART. 7, comma 5**
I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto ***hanno diritto al conguaglio di quanto versato*** a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti ***soggetti*** inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello ***che sarà reso*** disponibile sul sito internet www.sistri.it.	***Nel caso di versamento da parte degli operatori di*** somme maggiori rispetto al ***contributo*** dovuto***, la somma versata in eccesso è conguagliata*** a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti ***operatori*** inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.sistri.it.

ART. 4, comma 4	**ART. 7, comma 6**
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
ART. 5, comma 1	**ART. 11, comma 1, periodo 2 e 3**
La tipologia delle informazioni che ciascun ***soggetto di cui agli articoli 1 e 2*** deve fornire al SISTRI è riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili ***nel portale del sistema SISTRI (***www.sistri.it***)***.	La tipologia delle informazioni che ciascun ***operatore iscritto*** deve fornire al SISTRI è riportata nelle ***S***chede ***SISTRI*** di cui all'allegato III ***e pubblicate sul sito internet www.sistri.it***. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle ***S***chede ***SISTRI*** sono disponibili ***sul sito internet*** www.sistri.it.
ART. 5, comma 2	**ART. 11, comma 2**
La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.	La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo *USB*, è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo *USB* nelle ***S***chede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
- - -	**ART. 11, comma 3**
	Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete,elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa. In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

ART. 5, comma 3	**ART. 13, comma 1**
I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico ***della*** Scheda SISTRI ***PRODUTTORI*** le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.	I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nell***a*** Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi ***e comunque prima della movimentazione degli stessi***.
ART. 5, comma 4	**ART. 16**
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.	Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
ART. 5, comma 5	**ART. 17**
I commercianti, gli intermediari e i consorzi ***di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)***, inseriscono nell'Area Registro Cronologico ***della*** Scheda SISTRI ***INTERMEDIARI*** le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.	I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nell***a*** Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
ART. 5, comma 6	**ART. 13, comma 2**
I soggetti di cui al comma ***3*** in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al ***sistema*** per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al ***sistema*** i dati del rifiuto almeno ***4*** ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.	I soggetti di cui al ***precedente*** comma ***1***, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al ***SISTRI*** per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al ***SISTRI*** i dati del rifiuto almeno ***quattro*** ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della ***Scheda – SISTRI*** AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
ART. 4, comma 3, D.M. 9 luglio 2010	**ART. 13, comma 3**
I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al***l'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010,*** non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma ***11***, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al ***comma 2*** non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma ***10,*** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205***.

ART. 5, comma 7	**ART. 18, comma 1**
Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al ***sistema*** ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno ***2*** ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.	Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al ***SISTRI*** ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno ***due*** ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell***a Scheda SISTRI*** - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
ART. 4, comma 3, D.M. 9 luglio 2010	**ART. 18, comma 2**
I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al***l'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010,*** non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma ***11***, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al ***comma 1*** non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma ***10***, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonché all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.***
ART. 5, comma 7-bis	**ART. 18, comma 3**
In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la ***s***cheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da ***produttori e*** trasportatori prima della movimentazione de***l*** rifiut***o*** stess***o***.	In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la ***S***cheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata da***i*** trasportatori prima della movimentazione de***i*** rifiut***i*** stess***i***.
ART. 5, comma 8	**ART. 18, comma 4**
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, ***sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti,*** costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al ***DM*** 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf» (portable document format) alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.	Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, ***firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti,*** costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al ***decreto interministeriale*** 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», *portable document format*, alla Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.

ART. 5, comma 9	**ART. 13, comma 4**
Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel ***sistema*** in formato «pdf» il documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione**,** o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo ***R***egolamento.	Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore ***del rifiuto*** inserisce nel ***SISTRI*** in formato «pdf», ***portable document format,*** il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII, del medesimo ***r***egolamento.
ART. 5, comma 10	**ART. 3, comma 1**
Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al ***sistema*** SISTRI ***anche i seguenti soggetti***: ***a) in caso di trasporto*** marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; ***b) in*** caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.	Sono tenuti ad aderire al SISTRI: *- OMISSIS -* ***g)*** nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; ***h) nel*** caso di trasporto ***intermodale*** ferroviario ***di rifiuti***, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto**;**
ART. 5, comma 11	**ART. 18, comma 6**
Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente ***decreto*** al raccomandatario marittimo di cui alla *legge 4 aprile 1977, n. 135*. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della ***s***cheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della ***s***cheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.	Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente ***regolamento*** al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della ***S***cheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE*** al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
ART. 5, comma 12	**ART. 18, comma 7**
Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.	Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

ART. 5, comma 13	**ART. 18, comma 5**
Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.	Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore ***del rifiuto*** deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore ***del rifiuto*** direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul***la Scheda SISTRI - AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova ***S***cheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
ART. 9, commi 1 e 3, D.M. 15 febbraio 2010	**ART. 19**
1. Gli impianti di recupero ***e*** di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI — Area Registro Cronologico. ***3.*** Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da ***imprese di trasporto*** iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI — Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero ***e/***o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica ***il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009***.	1. Gli impianti di recupero ***o*** di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della ***S***cheda SISTRI — AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da ***soggetti*** iscritt***i*** nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la ***S***cheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. ***2.*** Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica ***l'articolo 20***.
ART. 5, comma 14	**ART. 20**
La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal ***sistema***, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.	La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal ***SISTRI,*** della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

ART. 6, comma 1	**ART. 14, comma 1**
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo ***184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti*** e non aderiscono su base volontaria al ***sistema*** SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della ***s***cheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della ***s***cheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore ***iniziale*** dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo ***4, comma 1, lettere a) e b), ch***e non aderiscono su base volontaria al SISTRI***,*** comunicano i propri dati***,*** necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore ***del rifiuto***, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,*** firmata dal produttore ***del rifiuto***, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della ***S***cheda SISTRI – ***AREA MOVIMENTAZIONE*** rimane presso il produttore ***del rifiuto***, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – ***AREA MOVIMENTAZIONE*** completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***.
ART. 6, comma 2	**ART. 14, comma 2, primo e secondo periodo**
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori ***iniziali*** di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della ***s***cheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore ***iniziale*** dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.	Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni,*** comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore ***del rifiuto,*** inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE***, firmata dal produttore ***del rifiuto***, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – ***AREA MOVIMENTAZIONE*** completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

ART. 8, comma 1, D.M. 15 febbraio 2010	**ART. 14, comma 2, terzo periodo**
Le disposizioni di cui al***l'articolo 6,*** comma ***2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009*** si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni***.
ART. 6, comma 3	**- - -**
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.	
ART. 6, comma 4	**ART. 12**
Nel caso in cui un***o dei*** soggett***i*** tenut***i*** alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi ***o non funzionamento del sistema, anche a causa di una mancanza*** di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della ***s***cheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della ***s***cheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del ***sistema*** SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita ***s***cheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi ***dal sistema,*** e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del ***sistema.***	***1.*** Nel caso in cui un soggett***o*** tenut***o*** alla compilazione della Scheda SISTRI – ***AREA MOVIMENTAZIONE*** si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, ***o per assenza*** di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE*** è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE***, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. ***2.*** Nel caso di temporanea interruzione ***o non funzionamento*** del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede ***SISTRI*** sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita ***S***cheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi ***dal sito internet www.sistri.it,*** e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del ***SISTRI.***

ART. 6, comma 5	**ART. 14, comma 3**
I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la ***s***cheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al ***sistema*** SISTRI e chiude la relativa ***s***cheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.	I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,*** al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore ***del rifiuto*** per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE*** confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
ART. 6, comma 6	**ART. 14, comma 4**
Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al ***sistema*** SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilat***i*** dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della ***s***cheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro ***2*** giorni lavorativi accede al ***sistema*** ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.	Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, ***la Scheda SISTRI – AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilat***e*** dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della ***S***cheda SISTRI ***– AREA MOVIMENTAZIONE*** e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro ***due*** giorni lavorativi, al ***SISTRI*** ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
ART. 6, comma 7	**ART. 15, comma 1**
Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, ***il*** registro cronologico è compilat***o*** dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.	Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, ***la Scheda SISTRI – AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO è compilat***a*** dal delegato della sede legale dell'***ente o*** impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

ART. 6, comma 8	**ART. 15, comma 2**
Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della ***s***cheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal ***sistema***, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.	Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni***, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'***ente o*** impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della ***S***cheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal ***sito internet www.sistri.it***, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
ART. 8, comma 2, D.M. 15 febbraio 2010	**ART. 15, comma 3**
Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui a***ll'art. 6,*** commi ***7 e 8***.	Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui a***i*** commi ***1 e 2***.
ART. 7, comma 1, primo periodo	**ART. 22, comma 1**
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, ***nonché*** i soggetti di cui all'art***. 1***, ***comma*** 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente ***decreto*** tramite le ***organizzazioni di categoria*** rappresentative sul piano nazionale ***interessate e loro articolazioni territoriali***, o società di servizi di diretta emanazione delle ***medesime organizzazioni***.	***Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo,*** possono adempiere agli obblighi di cui al presente ***regolamento*** tramite le ***rispettive associazioni imprenditoriali*** rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle ***stesse***: ***a)*** le imprese ***e gli enti*** che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni***; ***b)*** i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; ***c)*** i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; ***e*** ***d)*** i soggetti di cui all'art***icolo*** 4.

ART. 7, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo	**ART. 22, comma 2, primo, secondo e quarto periodo**
A tal fine i ***predetti*** soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell' articolo ***3,*** provvedono a delegare le ***organizzazioni***, o ***loro*** società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito ***del portale SISTRI***, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente ***comma*** le associazioni imprenditoriali, o ***loro*** società di servizi, sono tenute a iscriversi al ***sistema*** SISTRI per la specifica categoria.	A tal fine i soggetti ***di cui al comma 1***, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo ***6,*** provvedono a delegare ***o incaricare*** le associazioni ***imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale,*** o società di servizi ***di diretta emanazione delle stesse***, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito ***internet www.sistri.it***, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. ***In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.*** Nelle ipotesi di cui al presente ***articolo***, le associazioni imprenditoriali ***rappresentative sul piano nazionale***, o società di servizi ***di diretta emanazione delle stesse***, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
ART. 7, comma 1, quinto e sesto periodo	**ART. 22, comma 3, primo e secondo periodo**
Le associazioni imprenditoriali delegate, o ***loro*** società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole ***s***chede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel ***sistema*** SISTRI rimane a carico del soggetto ***delegante.***	Le associazioni imprenditoriali ***rappresentative sul piano nazionale*** delegate, o società di servizi ***di diretta emanazione delle stesse,*** provvedono alla compilazione del***la Scheda SISTRI – AREA*** *REGISTRO CRONOLOGICO e* delle singole ***S***chede SISTRI ***– AREA MOVIMENTAZIONE.*** La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto ***di cui al comma 1.***
ART. 7, comma 1-bis, primo e secondo periodo	**ART. 22, comma 3, terzo e quarto periodo**
Le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a ***200 kg*** all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.	La compilazione del***la Scheda SISTRI – AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO ***avviene*** con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a ***duecento chilogrammi o litri*** all'anno, la compilazione ***della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO*** avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

ART. 7, comma 1-bis, terzo periodo	**ART. 22, comma 4**
Il registro cronologico e le singole ***s***chede SISTRI sono conservate per almeno tre anni presso la sede del ***delegante*** e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.	***La Scheda SISTRI – AREA*** REGISTRO CRONOLOGICO e le singole ***S***chede SISTRI ***– AREA MOVIMENTAZIONE*** sono conservate per almeno tre anni presso la sede del ***soggetto di cui al comma 1*** e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
ART. 7, comma 2	**ART. 22, comma 5**
Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al ***sistema*** SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della ***s***cheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al ***sistema*** ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.	***Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1*** non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della ***S***cheda SISTRI – ***AREA MOVIMENTAZIONE*** e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore ***del rifiuto*** e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al ***SISTRI*** ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
ART. 7, comma 3	**ART. 23**
I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta**,** possono adempiere agli obblighi di cui al presente ***decreto*** tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. ***In tali*** ipotesi il ***gestore*** del servizio pubblico di raccolta o ***del***la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al ***sistema*** SISTRI ***per la specifica*** categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo ***3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento***. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della ***s***cheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta	***1.*** I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico ***di raccolta*** o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente ***regolamento, rispettivamente***, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta o***ppure tramite il gestore*** della piattaforma di conferimento. ***2. Nell'***ipotesi ***di cui al precedente comma 1***, il ***centro di raccolta*** del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI ***nella*** categoria ***centro raccolta/piattaforma.*** I produttori ***di rifiuti di cui al comma 1*** rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo ***6***. ***3.*** Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore ***del rifiuto***, inserendo le informazioni ricevute dal produttore ***del rifiuto*** stesso; una copia della ***S***cheda ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE***, firmata dal produttore ***del rifiuto***, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che

a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente ***comma***, ***le*** impres***e*** che ***raccolgono e trasportano*** i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richied***ono*** preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di ***s***chede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal ***sistema***. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali ***s***chede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al ***sistema*** ed inserisce i dati delle singole ***s***chede. Nei casi di cui al presente ***comma,*** la responsabilità del produttore ***iniziale*** dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.	provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o ***della*** piattaforma di conferimento. ***4.*** Nelle ipotesi di cui al presente ***articolo***, ***l'ente o*** impres***a*** che ***raccoglie e trasporta*** i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richied***e*** preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di ***S***chede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal ***sito internet www.sistri.it.*** Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali ***S***chede ***SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,*** compilate e sottoscritte dal produttore ***del rifiuto***, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al ***SISTRI*** ed inserisce i dati delle singole ***S***chede ***SISTRI.*** ***5.*** Nei casi di cui al presente ***articolo,*** la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
ART. 8	**ART. 24**
1. ***Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*** è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti ***entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*** dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentit***a*** l'ISPRA. 3. L'Albo ***N***azionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*** i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal ***sistema stesso***, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti ***entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*** dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.	1. ***Il SISTRI*** è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 2. La tipologia dei dati ***di cui al comma 1***, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentit***o*** l'***Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*** (***ISPRA***). 3. L'Albo ***n***azionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, comunica al ***SISTRI*** i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal ***SISTRI***, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo. 5. Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

ART. 9	**ART. 25**
1. Le informazioni detenute dal ***sistema*** sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi ***con successivo decreto.***	1. Le informazioni detenute dal ***SISTRI*** sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni,*** secondo modalità da definirsi ***mediante uno o più accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.***
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle ***P***rovince.	2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle ***p***rovince.
ART. 10	**ART. 26**
1. L'***Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (***ISPRA***)*** organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto ***T***elematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*** attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell' articolo ***8 del presente decreto;*** b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo ***N***azionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo ***2***, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale. 2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal ***sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*** ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione ***E***uropea previste dai ***R***egolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.	1. L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto ***t***elematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal ***SISTRI*** attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo ***24;*** b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni***. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'***ente o*** impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo ***n***azionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ***e successive modificazioni***, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo ***5,*** integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale. 2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal ***SISTRI*** ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione ***e***uropea previste dai ***r***egolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

ART. 11	**ART. 27**
Al fine di garantire il monitoraggio del ***sistema*** e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente; b) uno da ISPRA; c) uno da Unioncamere; d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.	Al fine di garantire il monitoraggio del ***SISTRI*** e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ***né compensi o indennizzi per i componenti,*** un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente ***del predetto Comitato;*** b) uno da ISPRA; c) uno da Unioncamere; d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.
ART. 12	**ART. 28**
1. Entro il ***30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011*** i produttori ***iniziali*** di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.	1. Entro il ***termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni***, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita ***S***cheda ***SISTRI***, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni***: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del ***sistema*** SISTRI, ***per un mese successivo all'operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2*** i soggetti di cui ***ai medesimi articoli*** rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, ***fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni***, i soggetti di cui ***agli articoli 3, 4 e 5*** rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***, e successive modificazioni.***
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	3. ***Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e***

4. Il presente ***decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*** della Repubblica italiana.	***integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.*** 4. Il presente ***regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi*** della Repubblica italiana. ***E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.***
ALLEGATI *- OMISSIS -*	**ALLEGATI** *- OMISSIS -*